

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 31/A/2026

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **7057/R** del registro di segreteria, depositato in data 27.2.2026,

promosso da:

- **Costantini Massimo**, nato a Sondrio il 18.02.1957, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Faranda (PEC: avvcarlofaranda@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via Luciano Manara n. 22;

contro

- **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

- **Ufficio di Procura generale** presso la Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana;

e nei confronti di

- **Merendino Antonio**, nato a Lentini il 17/11/1996, residente in Carlentini (SR) in Via Porta Agnone, n. 7, contumace nel giudizio di primo grado**.** Non costituito

avverso

la sentenza **n. 343/2025** dell'8.10.2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, pubblicata in data 2 dicembre 2025, non notificata.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2026, l'Avv. Carlo Faranda, per parte appellante, e il VPG dott.ssa Maria Licastro per l'Ufficio di Procura generale.

Ritenuto in

FATTO

1.1. La Procura regionale, con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio Merendino Antonio e Costantini Massimo per un danno erariale di complessivi euro 157.790,97 per indebita percezione di contributi erogati dall'AGEA.

Il Pubblico Ministero premetteva che il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina, con segnalazione del 12 ottobre 2022, aveva trasmesso alla Procura notizie e documentazione concernenti un'ipotesi di danno erariale a carico di Merendino Antonio, titolare dell'omonima ditta individuale, per l'indebito ottenimento di contributi AGEA per l'importo, rispettivamente, di euro 82.505,98 per la campagna 2017 ed euro 75.284,99 per la campagna 2018.

In particolare, avvalendosi di tre contratti di affitto di terreni agricoli, il Merendino aveva dichiarato la conduzione di 529 particelle riguardanti terreni siti nei comuni di Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Melilli, Noto, Pachino e Siracusa, per una superficie complessiva di Ha 253.

Emergeva dalle indagini che i contratti di affitto, acquisiti dai Carabinieri presso l'Agenzia delle Entrate di Giarre (CT) e di Taormina (ME), ove erano stati registrati, indicavano come concedenti taluni soggetti che in realtà non erano i proprietari dei fondi ivi indicati; in sede di indagine, infatti, i veri proprietari, escussi a s.i.t., avevano negato di avere concesso in affitto tali terreni al Merendino.

Costui aveva dunque utilizzato documentazione non genuina per le domande uniche di pagamento e per la richiesta di accesso alla riserva nazionale, per il periodo 2017-2018, avvalendosi dell'intermediazione del CAA Confagricoltura Messina 001, ove veniva costituito il fascicolo aziendale con l'intervento di Costantini Massimo, Responsabile amministrativo del suddetto CAA.

Nel dettaglio, per la campagna 2017, a seguito dell'istanza del Merendino immessa al SIAN con le credenziali di Costantini Massimo, l'AGEA erogava il richiesto contributo pari a euro 82.505,98; per la campagna 2018, a seguito della domanda del Merendino, immessa parimenti con le credenziali del Costantini, l'AGEA versava l'importo di euro 75.284,99.

Quanto all'inquadramento giuridico, la Procura attrice rilevava la violazione della disciplina comunitaria temporalmente vigente in materia di aiuti al comparto agricolo, ravvisando nel comportamento

del convenuto Merendino una fattispecie di dichiarazione eccessiva intenzionale caratterizzata dal dolo.

Per quanto concerne la posizione del convenuto Costantini, dopo avere illustrato il ruolo attribuito dalla legge ai CAA e le connesse responsabilità, il Pubblico Ministero precisava che la doverosa attività di controllo dei titoli di conduzione avrebbe permesso di evidenziare facilmente l'utilizzo abusivo di terreni altrui da parte del richiedente, poiché i contratti risultavano formalmente stipulati non con i legittimi proprietari ma con soggetti espressamente indicati quali "*detentori* ". Secondo la prospettazione dell'attore pubblico, era agevole rendersi conto del comportamento fraudolento del richiedente, stante il difetto del requisito di carattere formale della conduzione titolata dei fondi, e in considerazione anche del fatto che ben 14 particelle, tra quelle inserite nella superficie aziendale, erano state dichiarate al SIAN da altri soggetti legittimati. La Procura regionale evidenziava in proposito che la medesima particella agricola non può essere dichiarata contemporaneamente da più produttori e che il SIAN, in tali casi, segnala l'anomalia con apposito "*alert*", consentendo la nuova registrazione solo dopo che il precedente utilizzatore abbia variato i dati relativi alla consistenza aziendale.

Conclusivamente, il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare, in solido e a titolo di dolo, Merendino Antonio e Costantini Massimo al pagamento della somma complessiva di euro 157.790,97 in favore di AGEA, oltre rivalutazione ed interessi legali; in subordine, chiedeva la condanna in via sussidiaria del Costantini, a titolo di colpa grave, con

spese di giustizia in favore dello Stato.

1.2. Il Collegio di prime cure, dichiarata la contumacia del Merendino e valutate le difese del convenuto Costantini, basate essenzialmente sull'intervenuta assoluzione nel parallelo giudizio penale (sent. Corte di appello di Messina n.1045/2024) e in un precedente giudizio contabile con analoghe contestazioni, ha condannato il Merendino, in quanto percettore, al pagamento, in favore di AGEA, dell'intera somma illecitamente conseguita, pari ad € 157.790,97, oltre accessori, ed ha affermato la responsabilità del Costantini in via sussidiaria condannandolo al pagamento dell'importo di euro 78.895,48 oltre accessori. A tali determinazioni i primi giudici pervenivano sulla base delle seguenti considerazioni.

La responsabilità del percettore i contributi pubblici emergeva chiaramente dal compendio probatorio da cui si traeva che il Merendino aveva dichiarato falsamente di disporre di numerosi fondi, di superficie alquanto elevata, destinati ad attività agricola ingannando così l'Organismo pagatore circa il possesso dei requisiti per l'ottenimento di consistenti provvidenze pubbliche.

Per quanto riguarda la posizione del Costantini, il Collegio ne ha ricostruito il ruolo avuto nella vicenda in contestazione sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 1045 del 2024, ormai passata in giudicato nei suoi confronti; il convenuto, infatti, era stato assolto dalle imputazioni a lui ascritte "*per non avere commesso il fatto*". La Corte d'Appello di Messina, alla luce del compendio probatorio agli atti del processo penale, ha evidenziato (pag. 191) che

non vi è certezza del fatto che il Costantini abbia utilizzato le sue credenziali per validare i fascicoli o che egli, in qualche modo, si sia ingerito nella formazione degli stessi. Il giudice penale ha ravvisato elementi, che, semmai, hanno dimostrato che il Costantini non aveva partecipato alle operazioni relative all'inserimento e alla validazione delle domande di contributi; in tal senso, sono state richiamate le dichiarazioni di alcuni testi e dei coimputati, oltre che del medesimo Costantini, il quale, in sede di interrogatorio del 21 gennaio 2020, aveva affermato che non si era mai collegato al sistema, pur avendo le credenziali, e che era soltanto *omissis*, nella qualità di responsabile del CAA, a gestire i controlli, rassicurandolo, peraltro, circa il normale andamento dell'ufficio. Costui, infatti, dal 2017 non aveva più le credenziali di accesso al SIAN ed impiegava quelle del Costantini per la gestione delle pratiche.

Con riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa, la condotta del Costantini è stata valutata come illecita, in quanto connotata da colpa grave; infatti, lo stesso convenuto aveva ammesso in sede di indagine di avere consentito in modo illimitato l'uso delle sue credenziali agli operatori del CAA Confagricoltura Messina 001, al fine di permettere la gestione e lo smaltimento in tempi rapidi di innumerevoli pratiche di contributi per gli agricoltori. Tale comportamento, contraddistinto dalla consegna senza alcuna limitazione né supervisione delle proprie credenziali ad altri soggetti, è stato ritenuto integrante i presupposti di una condotta gravemente colposa, tenuto conto peraltro del generale divieto di cessione delle

credenziali informatiche.

L'avere inoltre ignorato gli *alert* prodotti dal sistema SIAN e il non avere fornito apposite istruzioni a coloro che utilizzavano di fatto le sue credenziali, denota, ad avviso della Sezione territoriale, la totale trascuratezza del Costantini nell'espletamento del ruolo di direttore amministrativo del CAA e la sua completa noncuranza degli interessi pubblici sottesi alla corretta attribuzione dei contributi agricoli.

Per la quantificazione del danno, prodottosi anche per l'apporto rilevante di altri soggetti, utilizzatori di fatto delle credenziali cedute incautamente dal Costantini, il Collegio ha ritenuto che il convenuto dovesse rispondere nel limite del 50 per cento dell'importo indicato in citazione ovvero per euro 78.895,48, pari alla metà di quello complessivamente contestato nell'atto introduttivo del giudizio.

2.1. L'odierno appellante, assistito dall'Avv. Carlo Faranda, ha proposto gravame avverso la predetta sentenza di condanna nei suoi confronti formulando i seguenti motivi di appello.

1) "*Erronea valutazione dei doveri di controllo in capo ai CAA e violazione della normativa di settore. Carenza dell'elemento oggettivo della responsabilità*".

Il giudice di prime cure, pur dando atto dell'assenza di un coinvolgimento doloso dell'appellante, ha disatteso i principi espressi dalla Sezione di Appello Sicilia con la sentenza n. 39/A/2025 laddove ha imputato ai CAA un controllo di natura sostanziale non ancorato ad alcuna previsione normativa. Non appare difatti conducente il riferimento all'art, 6, c.4, del d.lgs 74/2018 (Riorganizzazione

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154) sia perché la norma non intesta ai CAA il tipo di controllo ipotizzato dai primi giudici (verifica particelle, *check list*, ecc) sia perché tale disciplina è entrata in vigore successivamente all'inserimento dell'ultima DUP oggetto di contestazione.

Parte appellante rimarca in proposito che il D.lgs. n. 165/1999 impone ai CAA di verificare l'esistenza del titolo di conduzione presentato dai richiedenti le contribuzioni AGEA e non la veridicità del suo contenuto; dell'eventuale falsità del documento risponde quindi il solo richiedente che ha sottoscritto la domanda attestando la conformità della consistenza aziendale a quella risultante nel relativo fascicolo.

Censura quindi l'appellante la sentenza impugnata che, in assenza di specifici riferimenti normativi, ha ritenuto che: "*la ratio legis è nel senso di assegnare agli stessi CAA e ai professionisti abilitati non il ruolo di mero vettore della documentazione consegnata dall'agricoltore, ma quello di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore*" (Sent. pp. 26-27). Nel richiamare sul punto i principi espressi dalla pronuncia della Sezione di Appello Sicilia n. 39/A/2025, del tutto conformi all'orientamento del G.A., il deducente precisa che le banche dati consultabili dai CAA non sono comunque idonee ad esercitare i puntuali controlli pretesi dal Collegio di primo grado.

Deduce infine sul silenzio-assenso formatosi sulle domande di contributo giacché AGEA non si è attivata mediante controlli mirati sulle

domande mediante le verifiche demandate ad Agecontrol.

2) "*Insussistenza della colpa grave. Erronea valutazione dell'elemento soggettivo*".

Il giudice di prime cure ha desunto la gravità della colpa unicamente dalla cessione delle credenziali informatiche, definendola una condotta di "sprezzante trascuratezza" e "massima imprudenza". Ad avviso dell'appellante, tale valutazione è sproporzionata e non tiene conto del contesto operativo né dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per la configurazione della colpa grave. La stessa sentenza, infatti, dà atto che la prassi di condividere le credenziali era finalizzata a "*permettere la gestione e lo smaltimento in tempi rapidi di innumerevoli pratiche di contributi per gli agricoltori*". Tale circostanza, sebbene non renda lecita la condotta, ne attenua fortemente la riprovevolezza inquadrandola in un contesto di necessità operativa e di documentato sovraccarico di lavoro, piuttosto che di noncuranza degli interessi pubblici.

La sentenza gravata non ha poi adeguatamente valutato la circostanza che il Costantini non era, all'epoca dei fatti, il responsabile del CAA (diretto da *omissis*) e che la mancanza di una preparazione adeguata ad affrontare casi complessi, come quello contestatogli, dovrebbe contribuire ad azzerare o limitare fortemente la colpa imputatagli. Conclusivamente, parte appellante chiede la propria assoluzione da ogni addebito con vittoria di spese.

2.2. Con memoria depositata il 16.6.26 il difensore di parte appellante deduce che in base alla definizione di colpa grave contenuta nella

legge n. 1/2026, la sentenza impugnata andrebbe comunque riformata per insussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che alcuna delle ipotesi prese a riferimento dalla nuova disciplina è stata realizzata dal Costantini. Non è stata infatti individuata una "*specifica e tassativa*" regola di condotta, prevista da una norma primaria o secondaria, che sia stata violata in modo "*manifesto e inescusabile*". Il divieto di cessione delle credenziali, pur essendo una regola di comune prudenza informatica, non assurgeva all'epoca dei fatti al rango di norma imperativa la cui violazione potesse integrare, di per sé, una colpa di tale gravità, soprattutto nel contesto descritto.

Deduce inoltre sulla mancanza del nesso causale nella produzione del danno in quanto questo si è realizzato per effetto della validazione delle domande a cura del *omissis* sebbene costui abbia impiegato allo scopo le credenziali cedutegli dall'appellante.

In subordine, chiede l'applicazione della nuova disciplina sul potere riduttivo per mitigare il peso della condanna sulle precarie condizioni economiche dell'appellante. In tale prospettiva, occorre tenere conto del concorso di altri soggetti nella realizzazione del pregiudizio erariale e, segnatamente, degli omessi controlli da parte di Agecontrol sui fondi dichiarati dal Merendino.

Nell'insistere per l'accoglimento del gravame, chiede le spese vinte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

2.3. L'Ufficio di Procura generale appellato ha depositato, in data 19.6.2026, le proprie conclusioni prendendo posizione sulle censure di parte appellante alla sentenza impugnata. Nel richiamare gli snodi

motivazionali della pronuncia in questione, ha sostenuto che parte appellante con la sua condotta ha reso possibile l'inserimento delle domande fraudolente nel sistema; egli ha infatti consentito, mediante la cessione delle credenziali, il perfezionamento del procedimento omettendo qualsiasi controllo minimo su pratiche connotate da evidenti anomalie. Anche la valutazione della colpa grave operata dal giudice di primo grado risulta corretta in quanto logica e coerente con i principi consolidati della giurisprudenza contabile che vengono sinteticamente richiamati. Le giustificazioni addotte dall'appellante (carico di lavoro, esigenze operative, prassi diffuse) non sono idonee a escludere la colpa grave giacché la rilevanza pubblica delle funzioni svolte e la gestione di risorse comunitarie impongono un livello elevato di attenzione e controllo; le eventuali difficoltà organizzative non legittimano, ad avviso della Procura appellata, la violazione di regole fondamentali di sicurezza.

Conclusivamente, il rappresentante dell'Ufficio di Procura generale chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

3. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2026, il difensore dell'appellante ha discusso articolatamente la causa insistendo sulle rassegnate conclusioni e chiedendo l'accoglimento del gravame; il V.P.G. dott.ssa Maria Licastro, per l'Ufficio di Procura generale, riportandosi alle proprie conclusioni, ha chiesto il rigetto dell'appello.

Considerato in

DIRITTO

1. Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia di Merendino Antonio,

non costituitosi sebbene evocato in giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 343/2025 nei suoi confronti.

2. In via preliminare, il Collegio rileva altresì l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato l'avvenuto conseguimento dei benefici pubblici da parte del menzionato imprenditore agricolo con modalità illecita, in quanto non oggetto di impugnazione.

3. Nel merito, ai fini di un inquadramento generale della responsabilità connessa al ruolo di operatore e/o di responsabile dei CAA nonché al primo motivo di gravame, il Collegio ritiene di dare seguito al proprio orientamento già espresso con la sentenza n. 39/A/2025 con la quale detta responsabilità è stata associata ad un controllo di tipo formale della documentazione fornita dai richiedenti le provvidenze UE. Nel richiamare, per brevità espositiva, la motivazione della citata pronuncia, a mente dell'art. 17 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, si evidenzia che l'art. 25, co. 2, del D.l. del 19.2.2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) ha previsto che "*I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno pubblica fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di*

cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento".

Sulla scorta di tale disciplina, dunque, i CAA, hanno l'obbligo di controllare la regolarità formale delle dichiarazioni rese dall'impresa agricola prima di immettere i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN ("Sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale"). Nell'esercizio di tale attività, svolta nell'ambito di un formale rapporto concessorio di funzioni (che per legge fanno capo all'AGEA, concedente), il CAA svolge dunque funzioni di pubblico interesse ed è responsabile della corretta immissione dei dati al sistema informatico nonché del rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti (CE) istitutivi delle relative provvidenze economiche.

In tal senso, il giudice di legittimità ha affermato che *"…il Centro è responsabile della verifica della corrispondenza dei dati immessi a sistema con la documentazione fornita dagli utenti, nonché della conformità formale della documentazione stessa alla normativa comunitaria e nazionale applicabile*"(Cass. Civile Sez. III n. 21411/2021).

Orbene, nel caso in esame emerge dagli atti che il Merendino non avesse la disponibilità titolata dei fondi dichiarati a sostegno delle sue domande di contributo giacché la documentazione da costui fornita non era palesemente idonea allo scopo. Egli aveva infatti allegato dei contratti di affitto i cui concedenti venivano qualificati come detentori (ex art. 1140 c.c.) anziché come proprietari e tale circostanza rendeva

di per sé la relativa domanda inammissibile. Per di più, il sistema informativo aveva generato degli "*alert*" a causa della sovrapposizione di talune particelle di terreno già dichiarate da altri imprenditori agricoli a supporto delle loro istanze, circostanza, anche questa, di chiaro scostamento da una situazione di legalità. Nonostante tali anomalie le domande sono state inserite al SIAN, prospettando così una situazione di conduzione titolata dei fondi agricoli, inoltrate all'organismo pagatore e dunque finanziate.

Tutto ciò considerato, non appare meritevole di accoglimento il primo motivo di appello fondato su una supposta errata interpretazione, da parte dei primi giudici, della nozione di "controllo formale" posto che la verifica, nel caso di specie, non richiedeva particolare impegno, essendo sufficiente la mera lettura dei contratti e la presa d'atto degli *alert*.

4. Relativamente al secondo motivo di gravame vertente sulla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo, il Collegio reputa che la motivazione della sentenza impugnata sia immune dai vizi censurati.

Va infatti considerato che l'odierno appellante è stato convenuto in giudizio per avere causalmente prodotto un danno erariale alle casse dell'AGEA con un apporto che il PM aveva qualificato come doloso e, in subordine gravemente colposo.

I primi giudici, come ampiamente illustrato nella parte in fatto, hanno aderito a tale ultima prospettazione ed hanno affermato la piena responsabilità dell'odierno appellante per avere ceduto ad altri le proprie credenziali di accesso al SIAN disinteressandosi del tutto di

come esse fossero impiegate.

Sul punto, non può ricevere favorevole considerazione la tesi difensiva basata sulla asserita prassi, vigente presso il CAA in questione, di un uso promiscuo delle credenziali, dettato dall'esigenza di lavorare il maggior numero possibile di pratiche, atteso che essa si colloca palesemente fuori dall'ordinamento. Occorre infatti ricordare che la funzione fidefacente intestata ai CAA, per la quale sono previste due figure-chiave per veicolare correttamente le domande di contributo all'AGEA, ossia l'operatore e il responsabile/validatore, richiede che le istanze vengano attentamente esaminate e poi controllate prima della loro registrazione al SIAN giacché l'attribuzione delle risorse pubbliche (in questo caso provenienti dall'UE) deve avvenire secondo una necessaria selezione (trattandosi di risorse scarse) che deve premiare le imprese agricole meritevoli operanti secondo canoni di correttezza.

Il quadro offerto dalla difesa delinea invece un sistema del tutto opposto ovvero finalizzato a drenare a tutti i costi i contributi eurounitari stanziati, ritenendo prevalente l'interesse del singolo richiedente rispetto all'interesse pubblico generale, con il totale asservimento del CAA alle iniziative dei privati anche di natura illecita.

Non condivisibili appaiono inoltre le ulteriori argomentazioni difensive sulla scarsa preparazione dell'appellante a gestire casi complessi in quanto egli ha totalmente abdicato alle proprie funzioni demandando l'intera attività di propria competenza al *omissis* senza neppure condurre alcuna verifica su quanto dallo stesso asseverato per suo conto.

Per quanto concerne, infine, le deduzioni svolte con la memoria

integrativa depositata il 16.6.2026, circa la mancata specificazione della norma violata, secondo l'attuale formulazione della colpa grave contenuta nella recente legge 7 gennaio 2026, n. 1 (recante "*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*"), si evidenzia che l'avvenuta cessione delle credenziali personali rappresenta soltanto un segmento del complessivo addebito formulato nei confronti dell'odierno appellante.

Costui infatti non è stato ritenuto responsabile del nocumento erariale unicamente per avere ceduto a terzi gli strumenti informatici di identificazione nella banca dati SIAN bensì per avere permesso, attraverso tale modalità, il conseguimento illecito di risorse pubbliche non spettanti all'impresa agricola di Merendino Antonio. Sotto questo versante, la norma violata da parte appellante è sostanzialmente l'art. 3 *bis* del D.Lgs 27 maggio 1999, n. 165 (vigente *ratione temporis*) concernente i controlli intestati ai CAA, per come delineati al precedente punto 3.

Per finire, il deducente chiede in via subordinata la riduzione dell'addebito secondo la misura ora prevista dall'art. 1, comma 1 *octies*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (per come novellata dalla legge n.7/2026).

Orbene, ad avviso del Collegio, detta disposizione va applicata al presente giudizio in forza dell'art. 6 della medesima legge, recante "Disposizioni transitorie", a tenore del quale "*Le disposizioni di cui*

all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge". Sul punto, questa Sezione di appello ha già avuto modo di precisare i termini di applicabilità di tale disciplina con la sentenza n. 8/A/2026 la cui motivazione, per economicità espositiva, viene qui richiamata a mente dell'art. 17 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile.

Secondo la citata disposizione, l'addebito ascrivibile all'odierno appellante va pertanto riquantificato in euro 47.337,29, pari al 30 per cento dell'originario danno contestatogli, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dal Merendino a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza n. 343/2025 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana viene pertanto parzialmente riformata avuto riguardo alla posizione del Costantini, ferme restando le ulteriori statuizioni.

5. L'esito del giudizio determina la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente l'appello di Costantini Massimo e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, lo condanna al pagamento della somma di euro 47.337,29

(quarantasettemilatrecentotrentasette,29) in favore di AGEA, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dal Merendino a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.

L'Estensore Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 dispone con decreto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi dei soggetti estranei al presente giudizio e menzionati nella sentenza.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 23/07/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti estranei al presente giudizio e menzionati nella sentenza.
Palermo,23/07/2026
Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
F.to digitalmente